



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/FR

Riferimento nota n. Prot. n. 58/2021 del 4.2.2021

assunta al protocollo n. 4607 in data 17.02.2021

ALL'ASSOCOSTIERI

assocostieri@pec.it

Oggetto: Determinazione dei canoni concessori per l'attività di bunkeraggio nel Porto di La Spezia. Applicazione dell'art. 10 comma 4 del decreto-legge n. 104/2020.

Si fa riferimento al quesito posto da codesta Associazione in ordine alla corretta quantificazione del canone concessorio per l'attività di bunkeraggio alla luce delle disposizioni recate dal decreto legge in oggetto indicato.

Com'è noto, l'art. 10 comma 4 del citato decreto legge recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" prevede che "*dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.*" Tale disposizione, dunque, trova applicazione con riferimento "*all'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime*" da intendersi pacificamente nel senso indicato di beni immobili (aree) ovvero di pertinenze come descritte dall'art. 29 del Codice della navigazione che così le identifica: "*le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso*".

In proposito, si ritiene che l'attività di bunkeraggio da realizzarsi a mezzo bettolina, ancorché prestata in rada, non presupponga l'utilizzo di un bene demaniale marittimo inteso nel senso di cui all'art. 10, comma 4 citato né ai sensi degli artt. 29 e 36 del codice della navigazione (*aree, costruzioni, opere*) bensì sia più propriamente riconducibile alla fattispecie regolata dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 in tema di "concessione di esercizio di servizi portuali" e, come tale, soggetta a concessione da parte dell'Autorità marittima, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, da richiedersi da parte di chiunque intenda utilizzare zone del "mare territoriale". E' pur vero che l'art.60 citato rinvia alla disposizioni di cui agli articoli da 5 a 36 del medesimo decreto relative al rilascio delle concessioni demaniali marittime ma al solo fine di mutuarne la conseguente disciplina attuativa rimanendo intatta la qualificazione della fattispecie descritta dall'art. 60 come concessione amministrativa.

Per quanto sopra, si ritiene che le disposizioni recate dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104 non siano applicabili alle attività di bunkeraggio esercitate tramite bettolina.



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Sul punto, pertanto, permangono applicabili le disposizioni recate dalla Circolare MIT 19 luglio 2002, n. 16 che detta le modalità di presentazione delle istanze e di rilascio delle relative concessioni d'uso secondo cui *“il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo calcolato sulla base dell'importo di 0,50 euro per ogni tonnellata di stazza netta dei mezzi navali complessivamente destinati allo svolgimento del servizio. Il canone è aggiornato annualmente secondo le modalità determinate per le concessioni di beni del demanio marittimo”*. Anche in questo caso, il rinvio presente nell'ultimo periodo testé citato deve intendersi esclusivamente finalizzato a mutuare mere modalità applicative.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Teresa Di Matteo